

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "ELEONORA D'ARBOREA" DI CAGLIARI

TITOLO I Principi generali

Art. 1

Principio democratico

1. Le attività di studio e lavoro, il comportamento, i rapporti interindividuali e quelli tra le varie componenti che operano all'interno dell'Istituto si ispirano ai principi di democrazia, partecipazione e solidarietà e ai valori ideali della Costituzione.
2. In tale contesto vanno affermati i diritti e i doveri e le garanzie democratiche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

Vita della comunità scolastica

1. In applicazione di quanto sancito nell'art. 1, si richiama espressamente il contenuto dell'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, secondo il quale:
 - «1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale».

Art. 3

Libertà di insegnamento

1. La libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, nel rispetto della Costituzione, è realizzata attraverso il confronto aperto delle posizioni culturali, al fine di consentire la piena formazione della personalità degli alunni.

Art. 4

Libertà di manifestazione del pensiero

1. Tutti i membri della comunità scolastica hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parole, con lo scritto o con qualsiasi altra forma di espressione, osservate le disposizioni previste dal regolamento al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio di tale diritto.
2. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non può, in nessun caso, essere sanzionata né direttamente né indirettamente.

TITOLO II Organi collegiali

Sezione I

Norme comuni

Art. 5

Convocazione

1. Gli organi collegiali sono convocati dal Presidente.
2. La convocazione ha luogo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione delle attività effettuata dagli organi competenti, quando il Preside ne ravvisi l'urgente necessità o qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve avvenire per iscritto, attraverso circolare interna per quanto riguarda i componenti interni all'Istituto e con avviso personale per i componenti esterni.
4. Essa deve contenere l'Ordine del Giorno, la data e l'ora della riunione, l'indicazione della durata.
5. Tra la convocazione e la data della riunione deve decorrere un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Art. 6

Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno degli Organi Collegiali è fissato dal Presidente, che dovrà inserire gli argomenti contenuti nella richiesta di convocazione nel caso previsto dall'art. 5, 2° comma, 2^ parte, del presente regolamento, e dovrà comunque tenere conto delle richieste fatte dai componenti dell'organo stesso e, per quanto riguarda il Collegio dei Docenti, anche delle richieste provenienti dai Consigli di Classe.
2. Eventuali modifiche dell'Ordine del Giorno dovranno essere portate a conoscenza dei componenti con le stesse modalità previste per la convocazione, non oltre i due giorni precedenti la data fissata per la riunione.
3. Non è consentita l'aggiunta di argomenti all'Ordine del Giorno nel corso della riunione.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Di tutte le sedute degli Organi Collegiali deve essere redatto un verbale nel quale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, sarà riportato sinteticamente il contenuto degli interventi.
2. Nel verbale saranno inoltre inserite testualmente le dichiarazioni dei singoli componenti in caso di loro esplicita richiesta.

3. Il verbale è redatto dal segretario dell'organo, espressamente nominato dal Presidente, qualora tale funzione non sia già attribuita dalla legge. Nella nomina il Presidente seguirà il criterio della rotazione, salvo che uno dei componenti dell'organo manifesti la sua disponibilità.

Art.8

Applicabilità delle norme

1. Le norme che precedono non si applicano all'Organo di Garanzia che è invece regolato dalle norme previste negli artt. 13, 14, 15, 16 del presente regolamento e da quelle previste nel regolamento di disciplina.

Sezione II

Dei singoli organi collegiali

Art. 9

Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Preside. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, assumono la contitolarità di classi dell'Istituto.
2. Il collegio dei docenti ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall'art. 7 del citato T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 10

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, è costituito da 19 componenti: il Preside, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli studenti.
2. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti, quella del Presidente, la nomina del segretario, la durata e le altre regole organizzative si richiama quanto previsto dall'art. 8 del T.U. sull'istruzione.
3. Il Consiglio di Istituto ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall'art. 10 del T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 11

Giunta esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede, e dal capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
2. La Giunta esecutiva ha le competenze ed esercita le funzioni per essa previste dall'art. 10 del T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 12

Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe; ne fanno parte anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, del T.U. sull'istruzione, sono contitolari della classe interessata.

2. Ne fanno altresì parte due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti della classe.
3. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti, la nomina del segretario, le altre regole organizzative, le competenze e le funzioni, nonché la composizione in relazione alle diverse competenze e funzioni, si richiama quanto previsto dall'art. 5 del T.U. sull'istruzione.
4. Il Consiglio di Classe, oltre a quelle indicate nel precedente comma, ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto, con la composizione di volta in volta indicata dalle singole disposizioni.

Art. 13

Organo di Garanzia

1. E' istituito l'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.
2. Esso è competente a decidere sull'impugnazione delle sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Art. 14

Composizione dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Preside, che lo presiede, da tre docenti, da due rappresentanti degli studenti e da un rappresentante dei genitori.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 15

Elezione dell'Organo di Garanzia

1. I docenti componenti dell'Organo di Garanzia vengono eletti dal Collegio dei Docenti nel corso della prima seduta dell'anno scolastico.
2. Gli studenti e il genitore componenti dell'Organo di Garanzia vengono eletti in occasione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe.
3. Tutti gli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione dei propri rappresentanti.
4. Tutti i genitori degli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione del proprio rappresentante.

Art. 16

Durata dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico.
2. Cessa dalle sue funzioni con l'insediamento del nuovo Organo.
3. Il nuovo Organo di garanzia si insedia dopo l'elezione sia della componente "docenti" che delle componenti "studenti" e "genitori".
4. L'eventuale mancata elezione di uno dei docenti, di uno degli studenti o del genitore non impedisce la regolare costituzione dell'Organo.
5. Qualora nessun docente dovesse risultare eletto i componenti saranno scelti dal Preside; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero cessare dalla carica uno o più dei docenti eletti, subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 1; in caso di mancanza, i nuovi componenti saranno scelti dal Preside.
6. Qualora nessuno studente o nessun genitore dovesse risultare eletto il Preside sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero venire meno per intero le componenti "studenti" e/o "genitori", subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti

in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 2; in caso di mancanza il Preside sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica.

TITOLO III Assemblee

Sezione I Assemblee degli studenti

Art. 17

Assemblee di Istituto degli studenti

1. Le assemblee degli studenti, sia di Istituto che di classe, sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
3. Compatibilmente con la disponibilità dei locali, può svolgersi un'altra assemblea mensile al di fuori dell'orario delle lezioni.
4. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
5. Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di Istituto per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
6. All'assemblea possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 18

Assemblee di classe degli studenti

1. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione, non necessariamente consecutive.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico né sempre nelle ore previste per la stessa materia nell'orario interno.
3. Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di classe per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
4. All'assemblea di classe assiste il docente in servizio nella classe nell'ora dedicata all'assemblea; hanno inoltre diritto di assistere il Preside o un suo delegato e gli altri docenti della classe che lo desiderino.

Art. 19

Comitato studentesco di Istituto

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
2. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto e ha le ulteriori competenze e funzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 20

Richiesta, convocazione e funzionamento dell'assemblea di Istituto

1. L'assemblea di Istituto è richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco di Istituto, se costituito, o da almeno il 10% degli studenti iscritti nell'Istituto.
2. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Preside con congruo anticipo, in modo che possa essere rispettato il termine di convocazione previsto dal comma 3.
3. Il Preside, verificata la regolarità della richiesta, convoca l'assemblea con circolare interna da pubblicare almeno cinque giorni prima della data prevista.
4. L'assemblea di Istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
6. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
7. La partecipazione all'assemblea è riservata agli studenti dell'Istituto ed è facoltativa; pertanto gli studenti che non parteciperanno non dovranno giustificare l'assenza.
8. L'avviso dell'assemblea, annotato sul libretto delle assenze o su altro documento equivalente, con l'espressa indicazione della facoltatività della partecipazione, dovrà essere sottoscritto da un genitore e mostrato, per la verifica, a un docente della classe prima della data fissata per l'assemblea stessa; in difetto, salvo diversa prova della avvenuta partecipazione all'assemblea, lo studente dovrà giustificare l'assenza.

Art. 21

Richiesta, convocazione e funzionamento dell'assemblea di classe

1. L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti della classe.
2. La richiesta, con la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, deve essere presentata ai docenti in servizio nelle ore destinate all'assemblea che, verificato il rispetto della regola prevista dall'art. 18, comma 2, che precede, la sottoscriveranno, e quindi al Preside o al docente da questi delegato, almeno cinque giorni prima della data prevista.
3. Il Preside o il delegato, verificata la regolarità della richiesta, annoteranno sul registro di classe la concessione dell'assemblea.
4. La partecipazione all'assemblea di classe è obbligatoria per tutti gli studenti presenti il giorno in cui l'assemblea si tiene.
5. Il docente in servizio nella classe, il preside o il suo delegato possono sospendere l'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa o comunque di suo mancato effettivo svolgimento; in tal caso, per il tempo rimanente, si svolgerà la lezione regolare.

Sezione II

Assemblee dei genitori

Art. 22

Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

3. La data e l'orario di svolgimento delle assemblee dei genitori da tenersi all'interno dei locali dell'Istituto devono essere preventivamente concordati con il preside.
4. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe ovvero dai genitori della maggioranza degli alunni della classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, se costituito, oppure su richiesta di trecento genitori.
5. Il Preside, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
6. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
7. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
8. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Preside e i docenti della classe o dell'istituto.
9. Le norme previste nei commi 3, 4, 5, 6 si applicano solo alle assemblee da tenersi all'interno dei locali scolastici.

Sezione III Assemblee del personale

Art. 23

Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee del personale. Rinvio

1. Le assemblee del personale da tenersi sul luogo di lavoro sono regolate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

TITOLO IV Gli Studenti

Art. 24

Orario delle lezioni

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente l'orario di entrata e di uscita dalle lezioni comunicato con circolare interna.
2. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività didattiche e formative, anche esterne alla scuola, previste nell'ambito della programmazione didattica effettuata dal Collegio dei Docenti e approvate dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25

Assenze e giustificazioni

1. Le assenze devono essere giustificate dai genitori sull'apposito libretto.
2. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico e secondo modalità che vengono comunicate con apposita circolare interna, i genitori dell'alunno, o chi ne sia il rappresentante legale, devono apporre la propria firma sul libretto davanti al Preside o a un suo delegato, che controfirmano; in alternativa, la firma può essere autenticata dalle autorità a cui la legge attribuisce tale potere.
3. La giustificazione deve essere mostrata al docente in servizio alla prima ora del giorno del rientro che, verificatane la regolarità, la controfirma e annota sul registro di classe l'avvenuta giustificazione.
4. In caso di mancata giustificazione, l'alunno è ammesso con riserva e di ciò viene informata telefonicamente la famiglia; tale assenza deve essere giustificata il giorno successivo personalmente da un genitore.

5. Non sono ammesse giustificazioni telefoniche; solo in casi eccezionali, che devono essere valutati dal Preside o da un suo delegato e da costoro annotati con la relativa motivazione sul registro di classe, la giustificazione telefonica è ammessa previa verifica da effettuare tramite telefonata dalla scuola al numero telefonico comunicato all'atto della iscrizione o, successivamente, personalmente da un genitore.
6. Non è consentito giustificare più assenze nello stesso spazio previsto nel libretto delle assenze, salvo che si tratti di più giorni consecutivi.
7. In caso di assenza che duri cinque o più giorni consecutivi, l'alunno dovrà giustificare direttamente dal Preside o da un suo delegato presentando, unitamente al libretto il certificato medico previsto dalla vigente legislazione, che deve essere ritirato e allegato al registro di classe.
8. Ogni quattro giustificazioni sul libretto, la successiva assenza dovrà essere giustificata personalmente da un genitore.
9. Il Consiglio di Presidenza si riserva comunque di informare direttamente le famiglie degli alunni in caso di assenze prolungate o in caso di dubbi sulla autenticità della sottoscrizione della giustificazione.

Art. 26

Alunni maggiorenni

1. Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze personalmente, ma sempre utilizzando l'apposito libretto.
2. Resta comunque fermo l'obbligo del certificato medico nel caso previsto dall'art. 25, comma 7.
3. L'Istituto si riserva comunque di informare direttamente le famiglie anche degli alunni maggiorenni in caso di assenze prolungate.

Art. 27

Ritardi e uscite anticipate

1. Su espressa richiesta scritta e motivata dei genitori, gli alunni pendolari possono essere autorizzati a ritardare l'entrata o ad anticipare l'uscita dei minuti necessari a consentire l'utilizzazione del mezzo pubblico indispensabile per raggiungere l'Istituto o per fare rientro a casa.
2. L'autorizzazione, con l'indicazione precisa dell'orario di entrata e di uscita, deve essere riportata dal Preside o da un suo delegato sul libretto delle assenze dell'alunno e sul registro di classe.
3. Non possono essere autorizzate entrate in ritardo se non in caso di accertato ritardo dei mezzi pubblici o per altri eccezionali motivi effettivamente accertati. Qualora un alunno si presenti oltre l'orario di entrata, è ammesso, ma del ritardo viene data comunicazione telefonica alla famiglia; il ritardo deve essere giustificato con le modalità previste nell'art. 25.
4. Le uscite anticipate non sono ammesse se non per eccezionali motivi e su richiesta scritta dei genitori.
5. In ogni caso l'alunno può uscire dall'Istituto solo se affidato personalmente al genitore che, previo accertamento dell'identità, firmerà sul registro di classe in calce all'autorizzazione.
6. Le norme previste nei commi da 1 a 4 che precedono si applicano anche agli alunni maggiorenni.

Art. 28

Intervallo

1. Al termine della terza ora di lezione è concesso agli alunni un intervallo di dieci minuti da trascorrere nei locali dell'Istituto, compresi i cortili.
2. Non è consentita, né durante l'intervallo né in qualsiasi altro momento, salvo quanto previsto nell'art. 27, l'uscita dall'Istituto.
3. L'eventuale uscita arbitraria dall'Istituto costituisce grave violazione disciplinare.

TITOLO V

Libertà di espressione

Art. 29

Spazi murali

1. Oltre agli spazi previsti, in materia di libertà sindacale, dalle vigenti norme legislative e contrattuali, all'interno dell'Istituto sono previsti degli appositi spazi in cui affiggere manifesti, scritti o elaborazioni grafiche, con esclusione di qualsiasi tipo di propaganda politica o commerciale o lesive dell'altrui dignità.
2. L'affissione è consentita previa autorizzazione del Preside; è peraltro escluso qualsiasi sindacato sul contenuto del manifesto o dello scritto.
3. Di ogni testo, elaborazione grafica o manifesto affisso deve essere indicato, in maniera chiara e visibile, l'autore.

TITOLO VI

Laboratori, palestre, biblioteca

Art. 30

Utilizzazione dei laboratori; norme di comportamento; rinvio

1. Ogni laboratorio ha un responsabile nominato dal Preside su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. Ogni laboratorio ha un proprio regolamento di utilizzazione; all'inizio di ogni anno scolastico viene fissato l'orario in cui le classi, per le quali i programmi ne prevedano l'utilizzo, potranno recarsi in ciascun laboratorio.
3. Nelle ore in cui i laboratori sono liberi, in base all'orario di cui al comma 2 che precede, essi possono essere utilizzati anche da altre classi.
4. Nessun alunno può accedere ai laboratori se non accompagnato da un docente che deve vigilare sul comportamento degli alunni all'interno del laboratorio stesso e sulla corretta utilizzazione delle apparecchiature.
5. Il docente in servizio cura che il trasferimento al e dal laboratorio avvenga in modo corretto e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.

Art. 31

Laboratorio multimediale. Collegamenti INTERNET

1. L'utilizzazione del laboratorio multimediale è regolato dalle norme che precedono; deve essere peraltro garantita la massima fruibilità dello stesso sia alle classi sia ai singoli alunni, sempre accompagnati da un docente, sia ai singoli docenti.
2. I collegamenti ad INTERNET, nell'ambito delle esigenze didattiche e di servizio, è gratuito per tutte le componenti dell'Istituto e non richiede "password"; qualora, per esigenze tecniche fosse necessario utilizzare una "password" essa deve essere comunicata a semplice richiesta.

Art. 32

Biblioteca

1. La biblioteca, sia della sede centrale che della succursale, ha un responsabile nominato dal Preside su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. La biblioteca ha un proprio regolamento, che prevede le modalità di utilizzazione del servizio e gli orari.
3. Gli alunni possono accedere in biblioteca durante l'intervallo o, previa autorizzazione del docente in servizio, durante le ore di lezione.
4. Il servizio di biblioteca è liberamente fruibile dal personale docente e dal restante personale dell'Istituto.

Art. 33

Palestre

1. Le palestre hanno un responsabile nominato dal Preside su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. Le palestre hanno un proprio regolamento di utilizzazione. All'inizio di ogni anno scolastico viene fissato l'orario in cui le classi utilizzeranno le palestre.
3. Nessun alunno può accedere alle palestre se non accompagnato da un docente che deve vigilare sul comportamento degli alunni all'interno della palestra e sulla corretta utilizzazione delle attrezzature.
4. Il docente in servizio cura che il trasferimento alla e dalla palestra avvenga in modo corretto e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.

TITOLO VII

Uso dei locali scolastici

Art. 34

Utilizzo dei locali scolastici

1. I locali scolastici sono utilizzati innanzi tutto per le esigenze direttamente collegate all'attività didattica.

Art. 35

Divieto di fumare

1. Secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, a tutela del diritto alla salute di tutti i componenti della comunità scolastica, in tutti i locali scolastici è vietato fumare.

Art. 36

Utilizzabilità dei locali scolastici per attività non curricolari. Rinvio

1. Secondo le vigenti disposizioni i locali scolastici potranno essere utilizzati per attività non curricolari, secondo le modalità previste dalla carta dei servizi.